



NON C'E PACE PER L'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE. NOTA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III DEL 20 LUGLIO 2018, N. 1782*

di Michela Bernardi*

SOMMARIO: 1. L'oggetto della controversia. - 2. La decisione e le relative argomentazioni. - 3. Questioni giuridiche e quadro normativo di riferimento: il riutilizzo dei fanghi in agricoltura nella legislazione statale, regionale e nella prassi. Quale il rapporto con la disciplina generale sui rifiuti? - 4. La recente evoluzione normativa: alcuni rilievi conclusivi (in prospettiva).

1. L'oggetto della controversia

La sentenza della sezione III del TAR Lombardia del 20 luglio 2018, n. 1782, è una decisione su un argomento piuttosto ricorrente – il riutilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue¹ -, e con contenuti innovativi in rapporto al *case law* sul tema². La pronuncia offre l'occasione per chiarire i rapporti tra il decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 e il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e consente di mettere in luce imprecisioni e lacune della normativa vigente, con conseguenti notevoli incertezze che si registrano -in sede amministrativa e giudiziaria- sull'applicazione delle regole.

La vicenda trae origine dalla domanda di annullamento, avanzata da molteplici Comuni situati nelle Province di Pavia e Lodi³, della delibera di Giunta della Regione Lombardia n.

* Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

* Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

¹ La depurazione delle acque reflue determina inevitabilmente la produzione di fanghi, le cui principali destinazioni finali sono lo smaltimento in discarica e il riutilizzo in agricoltura. Per una disamina puntuale sul tema si rinvia a R. CANZIANI e P. VERGINE, *Tecniche di minimizzazione della produzione di fango*, in L. MORSELLI (a cura di), *La cultura e le tecnologie ambientali in Italia ed in Europa*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2007.

² Si veda, *ex multis*, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4 aprile 2012, n. 1006; TAR Toscana, sez. II, 19 giugno 2018, n. 887; CDS, sez. IV, 27 giugno 2017, n. 3146.

³ In cui sono situati i terreni interessati dal recupero dei fanghi da depurazione mediante il loro spandimento sul suolo.

X/7076 dell'11 settembre 2017, recante «Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla D.g.r. 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12». Con la delibera *de qua* sono stati approvati nuovi parametri sui quali effettuare l'analisi dei fanghi ai fini dello spandimento degli stessi in agricoltura, e relativi limiti di concentrazione. In particolare, nel ricorso avanzato dai Comuni si assume che l'innalzamento dei valori limite delle concentrazioni di idrocarburi e fenoli, ai fini del riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, determinerebbe un rischio di contaminazione del suolo, a causa del rilascio sullo stesso di idrocarburi pesanti, con conseguenti elementi di pericolosità per l'ambiente.

2. La decisione e le relative argomentazioni

Il TAR adito ha accolto le «opposizioni *nimby*»⁴ dei Comuni suddetti, così paralizzando il riutilizzo in agricoltura dei fanghi prodotti dai depuratori.

Il percorso argomentativo del giudice amministrativo si articola in tre passaggi principali. Anzitutto, il Collegio giudicante muove dalla considerazione che la delibera impugnata si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Il TAR statuisce, conseguentemente, che la DGR n. X/7076 dell'11 settembre 2017 è illegittima: il provvedimento regionale, nel prevedere valori-limite di concentrazione degli idrocarburi meno stringenti rispetto a quelli di cui alla tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, si porrebbe in contrasto con la normativa primaria statale, abbassando i limiti di tutela previsti da quest'ultima.

Il Collegio rileva, poi, che la disciplina dell'uso agricolo dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, contenuta nel d.lgs n. 99 del 27 gennaio 1992, presenta una lacuna, laddove, nel prevedere all'art. 3, terzo comma, che «non possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che superano i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B2», non disciplina la concentrazione di idrocarburi e fenoli. Si afferma, quindi, che per le sostanze non normate dalla suddetta disciplina di settore, si rende necessario il rinvio ai limiti di contaminazione previsti dalla tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs n. 152 del 2006, in cui vengono individuati i valori massimi di concentrazione nel suolo e nel sottosuolo delle sostanze inquinanti.

⁴ Acronimo dell'inglese *Not In My Back Yard*, ovvero «non nel mio giardino». La letteratura in materia è assai vasta. Si segnalano, tra gli altri, H. HERMASSON, *The Ethics of NIMBY Conflict*, in *Ethical Theory and Moral Practice*, 2007, vol. 10, n. 1, p. 23; A. FEDI- T. MANNARINI, *Oltre il NIMBY. La dimensione psico-sociale della protesta contro le opere sgradite*, Franco Angeli, Milano, 2007; L. TORCHIA, *La sindrome Nimby: alcuni criteri per l'identificazione di possibili rimedi*, in F. BALASSONE e P. CASADIO (a cura di), *Le infrastrutture in Italia: Dotazione, programmazione, realizzazione*, Roma, 2011, 360.

Ad avallo della tesi della non autosufficienza del d.lgs n. 99/1992 e della possibilità di integrare la disciplina prevista dal d.lgs n. 99/1992 con la normativa sui rifiuti, viene richiamata la sentenza della Cassazione penale, sez. III, del 6 giugno 2017, n. 27958, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui «il principio espresso dall'art. 127 D. Lgs. n. 152 del 2006 -secondo cui, ferme le disposizioni del D. Lgs. n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti- va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del D. Lgs. n. 99 del 1992, ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal D. Lgs. n. 99 del 1992, è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso, esige, in applicazione del principio generale dettato dal D. Lgs. n. 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dall'art. 1 D. Lgs. n. 99 del 1992, per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale (art. 117, lettera s) Cost)».

3. Questioni giuridiche e quadro normativo di riferimento: il riutilizzo dei fanghi in agricoltura nella legislazione statale, regionale e nella prassi. Quale rapporto con la disciplina generale sui rifiuti?

Per scrutinare correttamente la decisione del giudice amministrativo occorre chiarire il contesto normativo in cui la sentenza è inserita. Il d.lgs n. 99/1992, emanato in attuazione della Direttiva 86/278/CEE⁵, concernente «la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», ha delineato un quadro normativo generale che consente l'impiego -e, quindi, il recupero- agronomico dei fanghi derivanti dai processi di depurazione⁶.

Sotto il profilo definitorio, l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 99/1992, definisce i fanghi come «i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 690; 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle

⁵ Le relative norme sono dirette da un lato a incoraggiare l'uso agronomico dei fanghi e dall'altro a garantire la protezione dell'uomo, degli animali, della vegetazione e dell'ambiente contro gli effetti nocivi di un utilizzo incontrollato dei fanghi. La direttiva classifica i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione in due categorie, in relazione ai tipi di reflui che li producono: a) quelli provenienti da impianti di depurazione che trattano solo acque domestiche civili; b) quelli provenienti da impianti che trattano acque reflue civili e industriali. Mentre per i primi non sono richieste agli Stati membri particolari regolamentazioni, con riguardo ai secondi si prescrive una disciplina che eviti l'accumulazione dei metalli pesanti oltre i limiti prescritti.

⁶ Si vedano, al proposito, gli articoli 1 e 2.

possedute dai fanghi di cui al punto a.1; 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1»⁷.

In linea di prima approssimazione, a una lettura complessiva del d.lgs. 99/1992 è agevole rilevare che non tutti i fanghi possono essere utilizzati in agricoltura e che, se lo sono, devono rispettare determinate condizioni⁸, tra le quali la sottoposizione a «trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione»⁹.

L'utilizzazione consiste nel recupero dei fanghi e concerne esclusivamente l'agricoltura, «non potendosi considerare utilizzazione agronomica dei fanghi attività consistenti in vera e propria gestione dei rifiuti»¹⁰. Il decreto legislativo distingue il ciclo di gestione dei fanghi di depurazione in due fasi, una preliminare, *stricto sensu* di gestione, comprendente le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento¹¹; l'altra finale di recupero, consistente nello spandimento dei fanghi sul suolo a beneficio dell'agricoltura.

Ciò posto, ai fini di una ricostruzione sistematica della fattispecie all'esame del Giudice, sembra utile interrogarsi in ordine ai rapporti tra il d.lgs n. 99/1992 e il d.lgs 152/2006¹².

⁷ Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 4238: «i fanghi di depurazione per le attività agricole devono provenire dalla depurazione di acque reflue e perciò, qualora provengano da impianti industriali, deve comunque trattarsi di reflui assimilabili a quelli civili, con la conseguenza che il predetto decreto n. 99 del 1992 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi 'non assimilabili', sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall'art. 2 del decreto n. 99 del 1992, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all'agricoltura».

⁸ Tali fanghi devono essere stati sottoposti a trattamento (vale a dire a processi di stabilizzazione per eliminare o quantomeno contenere i possibili rischi igienico-sanitari); devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. In tal senso, si veda l'art. 3, d.lgs. 99/92.

⁹ Art. 2, comma 1, lettera b).

¹⁰ Così L. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, in *Tribuna juris*, 2014, 171; L. RAMACCI, *La disciplina dei fanghi da depurazione dopo il D. Lgs. n. 4/2008*, in *Ambiente & sviluppo*, 5/2008, 466.

¹¹ Intendendosi, per condizionamento, ai sensi dell'art. 12, comma terzo del d.lgs. n. 99/92 «qualsiasi operazione atta a modificare le caratteristiche fisico-chimiche-biologiche dei fanghi in modo da facilitarne l'utilizzazione in agricoltura con esclusione delle operazioni proprie del ciclo dei fanghi eseguite presso gli impianti di depurazione».

¹² Prima dell'introduzione del d.lgs. 152/2006, la questione dell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 99/92 era dibattuta con riguardo al d.lgs. n. 22/1997, c.d. Decreto Ronchi, contenente la disciplina generale in materia di rifiuti. Ci si chiedeva, in particolare, se l'adozione del decreto da ultimo menzionato lasciasse impregiudicata la vigenza di una disciplina speciale preesistente, quale il d.lgs. n. 99/92. Autorevole dottrina aveva avanzato una soluzione di segno positivo, alla luce dei principi generali sulla successione delle leggi nel tempo, nonché del dato positivo. In tal senso, si veda P. GIAMPIETRO, *Spandimento dei fanghi in agricoltura e decreto "Ronchi"*, in *Ambiente – Consulenza e pratica per l'impresa*, 3/1998, 243; si veda, altresì, F. GANGALE, *Fanghi in agricoltura fra D. L. n. 99/1992 e decreto Ronchi*, in *Ambiente – Consulenza e pratica per l'impresa*, 2/2004, che afferma: «la disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 99/92, infatti, non solo non è stata espressamente abrogata dall'art. 56 del decreto Ronchi, ma sembra agevolmente rientrare nella previsione dell'art. 1, primo comma dello stesso decreto. Questo fa salve "le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la

Quest'ultimo segna l'epilogo della produzione normativa pletorica in materia di rifiuti¹³, innestandosi su un *corpus* normativo abbastanza ampio, costituito dal DPR n. 915/82 e dal successivo d.lgs. n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi)¹⁴.

Vale la pena di ripercorrere l'evoluzione normativa dell'art. 127 del D.lgs. 152/2006 in tema di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, poiché il suo contenuto potrebbe rivelarsi dirimente nel tracciare la linea di confine tra le due normative. La norma stabilisce che «ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione¹⁵. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato». La disposizione, originariamente, era contenuta nell'art. 48 del d.lgs. 152/99, rispetto al quale, l'art. 127 ha aggiunto la locuzione «ove applicabile»; con il correttivo contenuto nel d.lgs. n. 4/2008, poi, la norma è stata ulteriormente implementata nel primo comma, aggiungendosi il riferimento al processo di trattamento effettuato presso l'impianto di depurazione¹⁶. A ben vedere, quest'ultima precisazione consente di tracciare il *discrimen* di applicabilità della disciplina dei rifiuti, delimitando il momento a partire dal quale i fanghi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, vale a dire il trattamento, consistente nel predisporre il materiale per la destinazione finale (smaltimento o riutilizzo) in condizioni di sicurezza per l'ambiente¹⁷.

gestione dei rifiuti". All'interno di questa definizione si può sicuramente classificare il decreto del 1992 [...] Il decreto è fondato sugli stessi principi ispiratori alla base del decreto Ronchi e si caratterizza anzi per una nota ancor più rigorosa rispetto ad istituti comuni. Secondo questa lettura, dunque [...] la disciplina speciale dettata dal D. Lgs. n. 99/1992 deroga a quella generale e sopravvive a quest'ultima, anche se successiva».

¹³ Per un inquadramento della materia dei rifiuti, P. DELL'ANNO, *Disciplina della gestione dei rifiuti*, in P. DELL'ANNO e E.PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. II, *Discipline ambientali di settore*, Padova, Cedam, 2013, 162 ss. L'Autore osserva che «la disciplina della gestione dei rifiuti si è venuta formando in modo particolarmente perplesso e contraddittorio, avendo il legislatore nazionale corretto in corso d'opera la normativa positiva mediante molte decine di leggi e leggine (per non parlare di altrettanti decreti-legge), finalizzate a modificare aspetti anche non marginali del sistema [...] Molti anni fa avevo giudicato questo comportamento, già allora molto diffuso, come “una tela di Penelope senza virtù e senza arte”, che rendeva difficile agli operatori ed agli interpreti individuare la corretta *ratio* della legge vigente». Si veda, altresì, F. DE LEONARDIS, *I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, 2017, Torino, Giappichelli, 2015, 308 ss. Sulla nozione di rifiuto, *ex plurimis*: CGCE, Sez. III, 18 dicembre 2007, C- 263/05, Commissione c. Italia.

¹⁴ Il decreto Ronchi è stato abrogato dall'art. 264 del d.lgs. 152/2006. Si osserva, tuttavia, che «da caducazione del decreto n. 22/97 è stata in gran parte solo formale, poiché la maggioranza delle norme in materia di rifiuti è stata concepita dal legislatore del 2006 negli stessi termini e secondo la medesima architettura dell'impianto normativo precedente», in *Commentario breve al codice dell'ambiente*, Cian Trabucchi, Padova, Cedam, 2014.

¹⁵ L'art. 127, d.lgs. 152/2006 fa, quindi, proprio il principio secondo il quale i fanghi acquisiscono la natura di rifiuto solo all'uscita dal processo di depurazione dei liquami.

¹⁶ Per un approfondimento, si veda L. RAMACCI, *La disciplina dei fanghi di depurazione dopo il D. Lgs. 4/2008*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 5/2008.

¹⁷ Così L. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, in *Tribuna Juris, Diritto ambientale*, Piacenza, Celt, 172. L'Autore afferma che «è dunque plausibile sostenere che, laddove il trattamento non sia effettuato o sia effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio, come ad esempio, nel caso in cui i tempi di permanenza dei fanghi presso l'impianto non siano compatibili con un corretto processo di trattamento, sarà applicabile la disciplina sui rifiuti». In tal senso, si veda, altresì, Cass. Sez. III, n. 36096 del 5 ottobre 2011 in *lexambiente.it*.

Dalla valorizzazione delle deroghe contenute nella norma in commento può inferirsi la non integrale assoggettabilità dei fanghi alla disciplina dei rifiuti¹⁸. Occorre, dunque, vagliare criticamente la soluzione del TAR che, richiamandosi alla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958, ha ritenuto di applicare i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, ai fanghi ad uso agricolo, stante la ritenuta lacuna presente nel D. Lgs. n. 99 del 1992 in ordine alla concentrazione di idrocarburi e fenoli.

La diagnosi della lacuna e la scelta di ricorrere alla normativa generale sui rifiuti sottende una valutazione che assume l'omogeneità sostanziale della materia regolata, operazione non agevole nel caso di specie, dato il diverso ambito di operatività delle due normative.

Infatti, il d.lgs. 152 del 2006, con specifico riferimento alla parte IV, precisa che la gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse¹⁹; che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; che la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzazione e consumo dei beni da cui originano i rifiuti; il d.lgs. n. 99 del 1992²⁰ ha, invece, il precipuo fine di «disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione»²¹. Si tratta, quindi, di due plessi normativi caratterizzati da punti di gravitazione e di incidenza diversi.

Non sembra, quindi, configurabile un (mero) rapporto di genere a specie: se -come si è visto- da un lato l'art. 127 del d.lgs. 152/2006 prevede la sottoposizione dei fanghi di depurazione alla parte IV dello stesso decreto, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, dall'altro l'art. 177, comma 3, fa salve «disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti». Sembrano agevolmente rientrare in detta previsione le disposizioni di cui al d.lgs. 99/92, che si connotano per la loro assoluta peculiarità, approntando una disciplina specifica al precipuo fine di regolare il fenomeno particolare e circoscritto dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, prevedendo specifiche condizioni (art. 3), particolari divieti (art. 4), delineando le rispettive competenze dello Stato e delle Regioni (artt. 5-7), il procedimento autorizzatorio e di controllo (artt. 8-15),

¹⁸ In tal senso, si veda, tra le altre, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 08/5440.

¹⁹ Osserva M. BENOZZO, *Commento ai Titoli I-IV della Parte Quarta, La gestione dei rifiuti, Commento al codice dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2013, 507, che «l'obiettivo comunitario di creare un sistema integrato di gestione delle sostanze inquinanti al fine di contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo con la salvaguardia degli interessi del mercato e della produzione, ha visto, nell'entrata in vigore del decreto Ronchi prima, e del codice ambientale successivamente, la nascita di un sistema giuridico unitario per la tutela dell'ambiente ad ogni suo livello di espressione».

²⁰ Emanato in attuazione della Direttiva 86/278/Cee, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

²¹ Così l'art. 1 del d. lgs. n. 99/92.

nonché le relative sanzioni (art. 16). Proprio in quanto si tratta di sostanze idonee a produrre effetti concimanti e/o ammendanti e/o correttivi del terreno agricolo, tali fanghi sono disciplinati in modo differenziato rispetto alla più generale regolamentazione dei rifiuti²². Il che impone di contraddire la tesi avanzata dal Collegio e di favorire una diversa lettura: segnatamente, la riduzione teleologica della portata precettiva della normativa sui rifiuti, insuscettibile di interpretazione analogica²³.

Parimenti, deve pure opinarsi e vagliarsi criticamente l'opzione ermeneutica avanzata dal Giudice amministrativo in ordine al rilievo che la materia di cui trattasi sarebbe riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con l'effetto di ritenere illegittima la delibera regionale. Tale aspetto merita di essere brevemente approfondito, alla luce della disciplina legislativa²⁴.

In merito, occorre preliminarmente rilevare la mancanza di coordinamento tra l'art. 127, secondo cui i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, in quanto applicabile», e l'art. 184 comma 3, lettera g) del medesimo d.lgs. 152 del 2006, che classifica *de plano* i fanghi di depurazione come rifiuti speciali.

Orbene, anche a voler qualificare i fanghi come rifiuti, essendo la gestione dei rifiuti una materia che rientra tipicamente in quella ambientale²⁵, e in relazione alla quale l'art. 117, secondo comma, lett s) della Costituzione prevede la competenza esclusiva dello Stato, le competenze legislative delle Regioni in materia ambientale -e quindi, per ciò che ivi interessa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura- sono solo quelle

²² E' quanto osserva P. GIAMPIETRO, *Spandimento dei fanghi in agricoltura e decreto Ronchi*, in *Giurisprudenza di merito*, 1998, fasc. 3, 589-600, nell'esaminare la disciplina delineata dal d.lgs 92 del 1999 in relazione al decreto Ronchi, d.lgs. n. 22 del 1997, secondo il quale «partendo, dunque, dalla tematica relativa alla distinzione concettuale tra rifiuto e fango, da destinare a terreni agricoli o, in altri termini, dall'esigenza di delimitare il diverso ambito di operatività del decreto Ronchi (e della legislazione preesistente, abrogata, ex art. 56) rispetto al d.lgs. n. 99 del 1992, mi sembra di poter tranquillamente anticipare, sin da ora, la mia personale propensione circa l'attuale autonomia giuridica della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 99, cit., in ragione della natura speciale di quest'ultima rispetto alla preesistente legislazione sullo smaltimento dei rifiuti (ex. D. p.r. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche e integrazioni)».

²³ A. MURATORI, *L'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione civili: il "restauro" del vetusto D. Lgs. n. 99/1992 parte "col piede sbagliato", ma per motivi di forza maggiore*, in *Ambiente e sviluppo*, 11/2018, 721, non manca di cogliere un aspetto ulteriore «a sollevare più forti dubbi sul "dogma" della necessitata rispondenza degli inquinanti contenuti nei fanghi di depurazione ammessi sui suoli agrari ai valori limite e agli analiti esposti nella colonna A della Tab. 1 di cui all'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, (che si vorrebbe) in pedissequa applicazione dei principi di protezione dell'ambiente propri della disciplina sui rifiuti. I limiti di tabella A non sono neppure "indicatori" della qualità dei suoli – cioè valori soglia da non superare per gli inquinanti in essa elencati, in tale prospettiva – ma "indici" della propensione dell'inquinante a trasferirsi dall'agente estraneo entrato in contatto col terreno, alle matrici suolo e sottosuolo, verificata la quale si dovrà procedere, attraverso l'analisi di rischio sito specifica, all'individuazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), queste sì, se superate, a fornire prova dell'avvenuta contaminazione dei suoli».

²⁴ Per una sintetica individuazione delle norme che in materia ambientale hanno conferito specifiche competenze alle Regioni per quanto concerne il settore dei rifiuti, si veda P. BRAMBILLA, *La saturazione delle matrici ambientali ovvero i "boundaries" quale criterio ispiratore del riparto tra Stato e Regioni delle competenze in materie di pianificazione e gestione rifiuti*, nota a Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2017, n. 3365; Cons. Stato, sez. IV, 9 giugno 2017, n. 2790; Cons. Stato, sez. IV, 16 dicembre 2016, n. 5430, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2017, fasc. 2, 301-316; si veda, altresì, E. SCAGLIONE, *La gestione dei rifiuti radioattivi e la tutela ambientale nel rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali*, nota a C. Cost. 17 novembre 2010, n. 331; C. Cost. 2 febbraio 2011, n. 33, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, fascicolo 2, 2011, 22;

²⁵ La Corte costituzionale non ha dubbi sull'ascrizione della disciplina dei rifiuti alla tutela dell'ambiente. In proposito, si vedano le sentenze n. 127/2010, n. 249/2009, n. 83/2008.

che lo Stato con propria legge delega conferisce alle Regioni stesse. Alla giurisprudenza costituzionale va il merito di aver chiarito che solo a una lettura poco oculata dell'art. 117 Cost. si potrebbe inferire che la materia ambientale sia passibile di disciplina esclusivamente da parte dello Stato. La Corte costituzionale, in particolare, ha rilevato che il dettato costituzionale va interpretato nel senso di ritenere che «accanto a interessi risalenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie» in relazione ai quali non può escludersi la potestà di intervento delle Regioni «per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali»²⁶, sempre «nel rispetto dei livelli uniformi di tutela ambientale apprestati dallo Stato»²⁷. Ciò, in considerazione della trasversalità della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»²⁸.

Inadeguato è, quindi, un approccio eccessivamente rigoroso nell'attribuzione in via esclusiva delle competenze dello Stato, qualora le Regioni vadano a disciplinare aspetti della materia ambientale già trattati dallo Stato, allo scopo di ottenere una disciplina nel complesso più funzionale a quanto sancito dallo stesso art. 117, relativamente ai fini di tutela e valorizzazione dell'ambiente²⁹. Ciò, anche tenuto conto delle interferenze competenziali che -nella prospettiva di indagine del caso in concreto considerato- connotano la materia ambientale, il cui contesto sostanziale appare governato da una pluralità di interessi pubblici. Ci si riferisce a materie quali l'agricoltura, la tutela della salute e il governo del territorio³⁰, rispetto alle quali le Regioni sono legittimate a intervenire.

²⁶ In tal senso, si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 3146 del 27 giugno 2017. Il principio è pacifico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e trova conferma in numerose pronunce: si veda, *ex multis*, Corte cost., 14 marzo 2008, n. 62, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2008, 5, con nota di E. TANZANELLA. Per un'analisi delle questioni inerenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale si veda A. COLAVECCHIO, *La tutela dell'ambiente fra Stato e Regioni: l'ordine delle competenze nel prisma della giurisprudenza costituzionale*, in F. GABRIELE e A.M. NICO (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, Cacucci, 2005, 1 ss.

²⁷ Corte cost., n. 249/2009.

²⁸ Per un approfondimento, si veda M. SCIARRA, *La trasversalità della tutela dell'ambiente: un confine mobile delle competenze tra Stato e regioni*, *archivio.rivistaaic.it*, 2005; si veda, altresì, la sentenza della Corte cost. 102/2002, secondo cui l'intrinseca trasversalità della materia fa sì che in relazione alla stessa «si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale». Si veda, infine, Corte cost., sent. n. 259 del 2004, in cui si afferma che «la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze».

²⁹ G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2017, 45; M. ALBERTON-F. CITTADINO, *La tutela dell'ambiente tra Stato e Regioni alla luce della riforma costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane; R. BIFULCO, *Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO (a cura di), *Le materie dell'art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001*, Napoli, Editoriale Scientifica, osserva che «è lo stesso legislatore costituzionale ad essere consapevole del fatto che la materia ambientale non si prestava a una netta ed esclusiva attribuzione a favore dello Stato, in controtendenza rispetto ad un recente passato in cui le Regioni erano state coinvolte nella gestione della materia. Di tale disagio è, del resto, testimone la riconduzione alla legislazione concorrente della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», con la quale si riconosce sullo stesso ambito materiale la compresenza di due funzioni differenti: da un lato la tutela, di competenza esclusiva dello Stato; dall'altro la valorizzazione, di competenza concorrente delle Regioni».

³⁰ Riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente (il governo del territorio e la tutela della salute) e residuale (l'agricoltura).

Allo schema ora delineato risponde certamente il d.lgs n. 99/1992, tramite il quale il legislatore statale ha fissato livelli minimi di tutela sul territorio nazionale³¹, salvo poi demandare alle Regioni le ulteriori competenze: nel dettaglio, la stessa disciplina primaria all'art. 6 ha previsto un diretto potere esercitabile dalle Regioni, le quali «1) rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall'art. 12, ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente decreto; 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi alle modalità di trattamento».

L'esegesi della disposizione appena richiamata dovrebbe essere nel senso di ritenere che le competenze regionali in merito alla fissazione di «ulteriori limiti e condizioni» rispetto a quelli statali concernono non solo la materiale attività di spandimento dei fanghi, ma anche l'attività di trattamento dei fanghi stessi (avendo riguardo agli aspetti analitici dei componenti organici dei fanghi e agli aspetti procedurali che concorrono a definire l'idoneità dei fanghi per l'utilizzo in agricoltura)³². Una diversa interpretazione, infatti, mal si concilierebbe con la stessa definizione di «fanghi trattati», offerta dal d. lgs. n. 99/1992, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b)³³.

In accordo con l'art. 6 del D. Lgs. , diverse Regioni hanno regolamentato l'attività di spandimento dei fanghi in agricoltura. Con particolare riferimento alla Lombardia³⁴, con la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/7076 dell'11 settembre 2017³⁵, la Giunta ha determinato nuovi parametri sui quali devono essere effettuate le analisi ai fini dello spandimento dei fanghi a beneficio dell'agricoltura, e relativi limiti di concentrazione³⁶, stabilendo che «il D. Lgs. 99/1992 integrato con le disposizioni

³¹ In particolare, l'art. 3 individua le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi e l'art. 4 individua i divieti di utilizzazione dei fanghi, in relazione alle loro caratteristiche e al tipo di terreno di volta in volta coinvolto.

³² Pare interessante il testo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 3146/2017 sul punto: «diversamente considerando – oltre ad offrire una interpretazione che non appare consentita da una retta e lineare lettura della disposizione – si verrebbe ad ipotizzare l'esistenza – non plausibile sul piano logico-giuridico e della mera ragionevolezza – di due distinte attività di trattamento dei fanghi in agricoltura. Quella, per così dire, “a monte”, in ordine alla quale vigerebbe una competenza esclusiva statale; e quella “a valle”, connessa alla materiale attività di spandimento dei fanghi medesimi, per la quale la disciplina statale ammetterebbe regolamentazione regionale in senso più restrittivo. Ma tale possibilità (astrattamente ipotizzata), urta contro la stessa definizione di “fanghi trattati” (e, dunque, di “trattamento”), offerta dal d. lgs. n. 99/1992».

³³ Consiglio di Stato, sez. IV, 3146/2017: «come è dato osservare, il processo di “trattamento” dei fanghi, lungi dal poter essere ristretto allo spandimento dei fanghi medesimi è ben più ampio, fino al punto di ricomprendere “ogni procedimento” volto alla riduzione del potere fermentescibile dei gas e degli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione (anche mediante spandimento)».

³⁴ La circostanza che la Lombardia sia una regione fortemente antropizzata e con elevata capacità produttiva ha reso necessaria fin dagli anni ottanta l'elaborazione di una disciplina per regolamentare un tema di rilevante impatto per l'ambiente, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio. La prima legge regionale (L.r. 94/80) fu emanata due anni prima della normativa nazionale (DPR n. 915/82).

³⁵ Che ha modificato e integrato la DGR. Lombardia n. X/2013 del 1 luglio 2014.

³⁶ La legge regionale 12 luglio 2007, n. 12, recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, ha previsto all'art. 8, comma 8,

regionali come qui aggiornate costituisce il quadro normativo compiuto ed esauriente circa i limiti da applicarsi nel territorio lombardo per lo spandimento dei fanghi non pericolosi in agricoltura»³⁷. Il potere di disciplina esercitato dalla Regione Lombardia è, certamente, coerente con il profilo finalistico di cui al D. Lgs. 99/1992, regolamentando l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in un'ottica di tutela dell'ambiente³⁸.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'orientamento prospettato dal Giudice amministrativo nella sentenza in commento, secondo cui «il provvedimento regionale è intervenuto nella materia “tutela dell'ambiente” riservata alla competenza esclusiva statale» pare forse eccessivamente *tranchant*, non avendo il giudice preso in considerazione quale fosse l'interpretazione della D.G.R. *de qua* -a ben vedere, come si vedrà, omogenea alla soluzione che si viene affermando a livello nazionale, giacchè ha ritenuto assorbente che tale disciplina fosse illegittima per difetto di potere, senza curarsi dei concreti effetti che l'annullamento della delibera avrebbe comportato.

A tacer d'altro, in sede d'interpretazione giurisprudenziale si era già affermata una soluzione analoga, specie dopo l'intervento del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3146 e n. 3365 del 2017³⁹. In particolare, nella prima delle sentenze menzionate è stato statuito

che i criteri tecnici, le procedure e le condizioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura sono dettati dalla Giunta regionale con apposita delibera.

³⁷ La Delibera in oggetto ha introdotto un limite per gli idrocarburi pesanti pari a 10.000 mg/kg ss, valore che risulta individuato sulla base di un documento di Arpa, acclarante la non tossicità di fanghi con tale livello di idrocarburi nell'attività di spandimento fanghi.

³⁸ Il profilo finalistico della normativa *de qua* è stato sottolineato, da ultimo, dalla Corte di Cassazione 2019, che osserva: «la necessaria verifica di cui si è detto andava effettuata anche tenendo conto, in primo luogo, delle finalità del d.lgs. 92/1999, che assumono un ruolo determinante, in quanto deve essere ben chiaro che ciò che il decreto disciplina è l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura – peraltro da effettuarsi in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo come specificato nell'art. 1 – e non rappresenta una forma alternativa di smaltimento».

³⁹ Le sentenze del Consiglio di Stato n. 3146 e 3365 del 2017 hanno, infatti, accolto gli appelli della Regione Lombardia avverso ricorsi che chiedevano l'annullamento della DGR 2013/2014. In particolare, la prima delle sentenze citate interviene in riforma della sentenza del TAR Lombardia, sez. III, n. 195 del 2016 e afferma che «la disciplina dei rifiuti, in particolare quella dei fanghi di depurazione delle acque reflue, va ricondotta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s, Cost), nonostante la sua interferenza con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali; ciò a maggior ragione in presenza di una norma di legge statale (art. 6 d. lg. N. 99/1992) che espressamente conferisce alle Regioni il potere di stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura dei fanghi». La sentenza n. 3365/2017 statuisce che «il regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 1 luglio 2014, n. X-2031, che introduce la categoria dei fanghi alta qualità, nuovi controlli all'ingresso presso gli impianti di trattamento fanghi di depurazione per conto di terzi, divieti di spandimento di fanghi sul territorio in caso di superamento del limite massimo di azoto a livello comunale, e che estende al digestato la disciplina dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura, è legittimo e non viola il regime delle competenze costituzionalmente ripartite tra Stato e Regioni poichè ciò che rileva è solo la positiva verifica dell'introduzione di un regime più restrittivo, ovvero di valori più elevati di tutela dell'ambiente». Da ultimo, il TAR Toscana, sez. II 19 giugno 2018, n. 887, il quale, tuttavia, non esclude l'applicabilità del d.lgs. n. 152 del 2006, affermando che «al fine del controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti ad oggi non espressamente disciplinate nel d. lgs n. 99 del 1992, il potere precauzionale, resosi necessario dalla evidenziata lacuna normativa (...), può essere correttamente esercitato dall'Amministrazione regionale, prendendo a riferimento, per le sostanze non considerate dal D. Lgs. 99 del 1992, i valori indicati dalla Tabella 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D. Lgs. 152 del 2006, che dovranno però essere riparametrati in aumento, sulla base delle competenze tecnico-discrezionali dell'Amministrazione, tenendo conto dell'ammissibilità di una maggiore concentrazione nei fanghi (rispetto al suolo) di sostanze inquinanti».

che «il potere, esercitato dalla Regione Lombardia in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, non contrasta con l'assetto delle competenze legislative e regolamentari, disposto dall'art. 117 Cost., rientrando nella competenza esclusiva dello Stato la funzione di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.)»⁴⁰.

4. La recente evoluzione normativa: alcuni rilievi conclusivi (in prospettiva)

A uno sguardo complessivo, i principi di diritto posti dal TAR Lombardia configurano una soluzione che, oltre a comportare conseguenze di non scarso rilievo in ordine all'utilizzo dei fanghi e alla loro valenza e rilevanza economica, da un punto di vista sistematico si presentano dissonanti con le linee di tendenza che si colgono a livello nazionale.

Il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 173 del 05/01/2017, aveva espresso una linea interpretativa delle norme vigenti in materia differente da quella fatta propria dalla Corte di Cassazione, di cui sopra, mettendo in evidenza l'incompatibilità del d.lgs. n. 99/92 e del d.lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda i valori limite per i metalli pesanti in considerazione della circostanza che «i valori indicati nella normativa relativa alle bonifiche si riferiscono esclusivamente ai suoli e non ai rifiuti, quali i fanghi o a materiali quali il compost, i quali possono essere distribuiti sul suolo stesso nel rispetto della normativa di settore [...]». Ne deriva che ogni riferimento tecnico concernente i fanghi deve ritenersi riferito ai parametri e ai limiti previsti dagli allegati al d.lgs. 99/1992 e non al d.lgs. n. 152/2006.

Allo stato, nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 2323 recante «Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura», si evidenzia la necessità di una tempestiva quanto puntuale revisione del d.lgs n. 99/1992, con l'emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali.

Da ultimo, l'art. 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109⁴¹ ha previsto «Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione», ribadendo l'applicabilità

⁴⁰ Ove si afferma che «la disciplina dei rifiuti, in particolare quella dei fanghi di depurazione delle acque reflue, va ricondotta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s, Cost), nonostante la sua interferenza con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali; ciò a maggior ragione in presenza di una norma di legge statale (art. 6 d. lg. N. 99/1992) che espressamente conferisce alle Regioni il potere di stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura dei fanghi».

⁴¹ Recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e altre emergenze», pubblicato sulla G.U. n. 226 del 28 settembre 2009 ed entrato in vigore il 29 settembre. Ai sensi dell'art. 41 «Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27

del d.lgs. n. 99/1992, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Al fine di esplicitare la scelta dell'inserimento nel decreto-legge *de quo*, la relazione di accompagnamento al testo pone in evidenza il requisito dell'urgenza, in quanto il decreto legislativo n. 99/1992 non sarebbe più adeguato alle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche, soprattutto per quanto concerne la valutazione degli effetti a lungo termine dell'utilizzo dei fanghi sul suolo. La recente conversione in legge del d.l. in questione ha confermato che il riferimento normativo in materia è rappresentato dal d.lgs. 99/1992 (limiti di cui all'allegato IB), puntualizzando che per gli idrocarburi il limite da rispettare è ≤ 1.000 (mg/kg tal quale).

La proiezione del d.lgs. n. 99/1992 nell'attuale contesto legislativo impone, quindi, l'adozione di opzioni interpretative compatibili con i principi che ivi si vanno affermando, assecondando orientamenti di politica del diritto prossimi a una formale consacrazione nella struttura legislativa nel settore *de quo*. Concludendo, occorre guardare con favore alle attività concernenti il trattamento dei fanghi per l'agricoltura e alle operazioni di utilizzo degli stessi sui suoli agricoli, in qualità di sostanze ammendanti-correttive, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali implicanti tale utilizzo, con l'auspicio che, in uno scenario ravvicinato, lo stesso legislatore torni sul d.lgs. n. 99 del 1992 per ridefinire l'intera materia.

gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008». Osserva A. MURATORI, *L'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione civili: il "restauro" del vetusto D. Lgs. 99/1992 parte "col piede sbagliato", ma per motivi di forza maggiore*, in *Ambiente e sviluppo*, 11/2018, 717 che «da nitida formula dell'art. 41 del D.L. n. 109/2018 toglie qualsiasi spazio a successivi interventi interpretativi da parte della giurisprudenza, i cui "gradi di libertà" aumentano in funzione dell'ambiguità e/o dell'oscurità delle norme che il Giudice è chiamato ad applicare, ma sono prossimi a zero se la legge ammette solo una lettura univoca, come dovrebbe essere per ogni norma ben scritta».